

# Lavoratori esposti all'amianto: così la domanda per i benefici previdenziali

**Argomento** - Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25 (art. 13, comma 8, legge n. 257/1992).

In base alla precedente disciplina attuativa i lavoratori esposti all'amianto e soggetti all'assicurazione Inail, se non avevano già presentato la domanda all'Inail, dovevano presentarla entro il termine, fissato dall'Istituto assicuratore, del 15 giugno 2005 (Dm 27 ottobre 2004).

La legge n. 247/2007 ha sostanzialmente riaperto i termini per presentare tale domanda.

**Novità** - Il Ministero del lavoro ha emanato il decreto attuativo che regola le modalità e i termini per presentare le domande in relazione ai benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto.

**Requisiti** - In base all'art. 1 del decreto attuativo per conseguire i predetti benefici occorre che ricorrano i seguenti requisiti:

a) avere presentato all'Inail domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b) avere prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti o aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c) non essere titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2008.

**Procedura e adempimenti** - L'art. 2 del decreto attuativo stabilisce le modalità procedurali.

La domanda da parte degli interessati deve essere presentata all'Inail entro 365 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 maggio 2009.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti indicati in precedenza e in particolare la durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo che è certificato dall'Inail.

La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle Asl.

La certificazione dei periodi di esposizione all'amianto è rilasciata dall'Inail previa acquisizione:

a) della domanda del lavoratore;

b) della comunicazione da parte delle Asl;

c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro.

**IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004;

Visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, e successive modificazioni;

**Ministero del lavoro e della previdenza  
sociale - Decreto 12 marzo 2008  
(G.U. 12 maggio 2008, n. 110)**

**Oggetto:** Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale

Visto l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha riconosciuto validità alle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) della esposizione all'amianto sulla base dei predetti atti di indirizzo;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre

2007, n. 247, secondo cui sono valide le certificazioni rilasciate dall'Inail ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dai predetti atti di indirizzo ai fini del conseguimento dei benefici

previdenziali di cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, e successive modificazioni;

Visto il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247/2007;

Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione dei predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247/2007;

Vista la relazione tecnica alla citata legge n. 247/2007, che individua i beneficiari nei lavoratori ai quali sia stata già riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi di esposizione fino al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma 8, della legge 257/1992, e successive modificazioni, sono estesi ai periodi di esposizione successivi al 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 257/1992, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese da attività di bonifica di amianto alla Regioni e alle Asl nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;

Tenuto conto che per la determinazione dell'avvio dell'azione di bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art. 9 della legge n. 257/1992, e successive modificazioni;

Tenuto conto del termine fissato dalla citata legge n. 257/1992, e successive modificazioni, sulla operatività di detta procedura;

Tenuto conto dell'entrata in vigore della citata legge n. 257/1992, e successive modificazioni, nel cui contesto è disciplinata la predetta procedura;

**Decreta:**

## **Articolo 1**

### *Ambito di applicazione*

1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 247/2007 i lavoratori che:

- a) hanno presentato all'Inail domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
- b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di

indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247/2007.

## **Articolo 2**

### *Procedura*

1. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'Inail, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.

2. La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, è certificato dall'Inail.

3. La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle Asl nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257/1992, e successive modificazioni.

4. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dall'Inail previa acquisizione:

- a) della domanda di cui al comma 1;
- b) della comunicazione da parte delle Asl competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;
- c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Inail tutte le notizie ritenute utili dall'Istituto medesimo.

6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 3, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.